



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 1317

Seduta del 25/02/2019

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

APPROVAZIONE DEI CRITERI FINALIZZATI ALL'APPLICAZIONE UNIFORME DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018 N. 23 (COLLEGATO 2019)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Luigi Cajazzo

Il Dirigente Marco Salmoiraghi

L'atto si compone di 6 pagine

di cui 2 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'art. 18 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 23 (Collegato 2019), recante disposizioni relative ai ticket sanitari, che stabilisce quanto segue:

“1. E' differito al 31 dicembre 2019 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, della relativa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'[articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale](#), delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento qualora sia stata notificata entro il 31 dicembre 2018 al soggetto interessato l'ordinanza-ingiunzione di cui all'[articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale) per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale (SSN) senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2019, la competente Agenzia di tutela della salute (ATS) procede agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.

2. E' differito al 31 dicembre 2019 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento, con esonero dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'[articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale](#), qualora sia stato notificato entro il 31 dicembre 2018 al soggetto interessato il verbale di accertamento di cui all'[articolo 13 della legge 689/1981](#) per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2019, la competente ATS procede alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione e, se necessario, agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.

3. Qualora non sia stato notificato entro il 31 dicembre 2018 il verbale di accertamento di cui al [comma 2](#), i soggetti interessati possono presentare, entro il termine del 31 dicembre 2019, formale richiesta alla competente ATS di regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante pagamento dell'importo del ticket non versato per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN, maggiorato degli interessi legali maturati. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2019, la competente ATS procede al recupero dell'importo del ticket, nonché all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'[articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale](#), degli interessi legali maturati e delle spese del procedimento.

4. In relazione alle disposizioni di cui al [comma 1](#) le ATS provvedono in ogni caso agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi richiesti con ordinanza-ingiunzione per i quali sussiste un termine di prescrizione antecedente il 1° gennaio 2020. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 le ATS provvedono in ogni



Regione Lombardia

LA GIUNTA

caso alla notifica rispettivamente delle ordinanze-ingiunzione o dei verbali di accertamento per i quali sussiste un termine di prescrizione o di decadenza antecedente il 1° gennaio 2020.

5. I soggetti cui siano notificati entro il 31 dicembre 2019 le ordinanze-ingiunzione o i verbali di accertamento sono ammessi, entro il 30 aprile 2020, ai benefici previsti rispettivamente ai commi 1 e 2.

6. La Giunta regionale definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, criteri finalizzati all'applicazione uniforme da parte delle ATS delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e ne assicura un'adeguata informazione”;

VISTO, in particolare, il comma 6 del suddetto articolo che impone alla Giunta regionale di definire criteri per l'applicazione uniforme da parte delle ATS delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e di assicurare adeguata diffusione delle disposizioni stesse;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 recante le determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019;

RICHIAMATA, altresì, l'informativa resa alla Giunta regionale nella seduta del 26 febbraio 2018 in tema di *“Esenzioni ticket, procedure sanzionatorie ed iniziative per razionalizzare il regime delle esenzioni”*;

RITENUTO dunque necessario fornire alle ATS i criteri di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, formulati dai competenti uffici regionali anche ad esito di confronti con alcune ATS;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri finalizzati all'applicazione uniforme delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 23 (Collegato 2019) come definiti nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2. di dare mandato alle competenti strutture regionali di porre in essere gli adempimenti necessari ad assicurare un'adeguata informazione sulle disposizioni di cui al sopracitato art. 18 della l.r. 23/2018;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
4. di trasmettere la presente deliberazione alle Agenzie di tutela della salute (ATS).

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Criteria finalizzati all'applicazione uniforme delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 23/2018 (Collegato 2019)

1. Sull'applicazione delle disposizioni relative all'avvenuta notifica di un'ordinanza ingiunzione (art. 18, commi 1 e 5, della l.r. 23/2018)

I commi 1 e 5 del sopracitato articolo prevedono per il caso di avvenuta notifica di un'ordinanza ingiunzione il solo differimento al 31 dicembre 2019, per le ordinanze notificate entro il 31 dicembre 2018, o al 30 aprile 2020, per le ordinanze notificate entro il 31 dicembre 2019, del termine di pagamento dell'importo complessivamente dovuto (ticket, sanzione, interessi legali maturati, spese del procedimento). E' comunque fatta salva la possibilità di ottenere, previa richiesta dell'interessato, la rateizzazione dell'importo complessivo.

2. Sull'applicazione delle disposizioni relative all'avvenuta notifica di un verbale di accertamento (art. 18, commi 2 e 5, della l.r. 23/2018)

Il comma 2 del sopracitato art. 18 prevede l'esonero dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa in caso di pagamento entro il 31 dicembre 2019 dell'intero ammontare del ticket, degli interessi legali maturati e delle spese del procedimento a seguito di notifica di un verbale di accertamento entro il 31 dicembre 2018. Analoga agevolazione è prevista dal comma 5 dello stesso articolo in caso di pagamento entro il 30 aprile 2020 dell'importo dovuto a seguito di notifica di un verbale di accertamento entro il 31 dicembre 2019.

Laddove, alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione (BURL) della presente deliberazione, sia in corso una rateizzazione si procede all'ulteriore riscossione delle rate solo fino alla concorrenza dell'importo del ticket e delle spese del procedimento. Qualora alla stessa data l'importo delle rate versate risulti superiore all'ammontare del ticket e delle spese del procedimento non è dovuto alcun rimborso né è possibile operare compensazioni su importi relativi ad altre obbligazioni. Parimenti non è dovuto alcun rimborso a chi, alla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione, ha già corrisposto l'intero ammontare della sanzione.

Gli interessi legali sul ticket dovuto si calcolano a decorrere dalla data della notifica del verbale di accertamento.

3. Sulle richieste di regolarizzazione spontanea delle posizioni debitorie (art. 18, comma 3, della l.r. 23/2018)

A decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione, l'assistito ha facoltà di regolarizzare la propria posizione in merito all'omesso pagamento del ticket recandosi presso l'ATS competente in base al comune di residenza. E' dato quindi mandato alla competente struttura regionale di adeguare in tal senso la modulistica già in uso al fine di consentire il pagamento dei ticket inevasi senza che si renda necessaria l'emissione di un verbale di accertamento.

L'ammontare del ticket dovuto è calcolato senza procedere allo scorporo delle prestazioni per le quali sono previste altre esenzioni.

Per l'applicazione delle esenzioni da reddito si fa riferimento alle soglie definite a livello regionale.

All'assistito che s'impegna a corrispondere quanto dovuto non sono addebitate le spese del procedimento. Non sono altresì addebitati gli interessi legali in caso di pagamento dell'intero importo dovuto entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'impegno ad estinguere il debito. Qualora invece l'interessato paghi oltre il termine di trenta giorni oppure ottenga il beneficio della rateizzazione, devono essere corrisposti gli interessi legali maturati a decorrere dalla sottoscrizione dell'impegno a corrispondere gli importi indicati dall'ATS competente e sino alla completa estinzione del debito.